



**CAMERA DEI DEPUTATI**

**I COMMISSIONE  
AFFARI COSTITUZIONALI**

**V COMMISSIONE  
PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO**

**EMENDAMENTI UDIR**

**AC 1633**

**" Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215,  
recante disposizioni urgenti in materia di termini normativi "**

**(AC 1633)**



## Articolo 5.

### (Proroga di termini in materia di istruzione e merito)

#### Mobilità Dirigenti scolastici in deroga

#### Il comma 3 dell'articolo 5 è così riscritto:

*Al fine di garantire l'attuazione alla riforma R. 1.3 «Riorganizzazione del sistema scolastico» della Missione 4 – Componente 1 del Piano nazionale di ripresa e resilienza, all'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107, dopo il comma 83-bis sono inseriti i seguenti:*

*83-ter.*

*In deroga ai termini previsti dall'articolo 19, comma 5-quater, terzo e quarto periodo, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 novembre 2011, n. 111, ~~per il solo anno scolastico 2024/2025~~ per gli anni scolastici 2024/2025, 2025/2026, 2026/2027 le Regioni provvedono al dimensionamento della rete scolastica, entro e non oltre il 5 gennaio di ogni anno a partire dal 2024, con le modalità previste dal presente comma. Fermi restando il contingente organico dei dirigenti scolastici e dei direttori dei servizi generali e amministrativi e la sua distribuzione tra le regioni definiti, per gli anni scolastici 2025/2026 e 2026/2027, dal decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze n. 127 del 30 giugno 2023, le Regioni, per gli anni scolastici 2024/2025 2025/2026 e 2026/2027, possono attivare un ulteriore numero di autonomie scolastiche in misura non superiore al 2,5 per cento del contingente dei corrispondenti posti di dirigente scolastico e di direttore dei servizi generali e amministrativi definito, per ciascuna Regione, per i medesimi anni scolastici ~~2024/2025~~, dal citato decreto n. 127 del 2023, alle quali attribuire solo ~~reggenze~~ posti da destinare alla mobilità interregionale sul 100% dei posti disponibili e senza un corrispondente incremento delle facoltà assunzionali. La facoltà di cui al presente comma è esercitabile anche dalle Regioni che hanno già provveduto al dimensionamento della rete scolastica ai sensi dell'articolo 19, commi 5-quater e 5-quinquies del decreto-legge n. 98 del 2011. ~~In ogni Regione il numero di autonomie scolastiche attivate in misura non superiore al 2,5 per cento di cui al secondo periodo non rileva ai fini della mobilità e delle nomine in ruolo dei dirigenti scolastici e dei direttori dei servizi generali ed amministrativi. Per l'anno scolastico 2024/2025 gli anni scolastici 2024/2025 2025/2026 e 2026/2027, a beneficio delle istituzioni scolastiche delle Regioni in cui non viene esercitata la facoltà di cui al presente comma sono messe a disposizione le risorse conseguentemente non utilizzate, individuate dal decreto di cui al secondo periodo del comma 83-quater, da destinare alla concessione di ulteriori posizioni di esonero o di semi esonero dall'insegnamento ai sensi del medesimo comma 83-quater. Per l'attuazione del presente comma è autorizzata la spesa di 3,6 milioni di euro per il 2024 e di 7,2 milioni di euro per il 2025. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi, di cui alla legge 18 dicembre 1997, n. 440, non sono previsti ulteriori oneri in capo all'amministrazione.~~*

**MOTIVAZIONE:** Tutti i posti in organico che si renderanno liberi con l'aumento del 2,5% saranno disponibili ed assegnati al 100% alla mobilità dei Dirigenti scolastici, con la modifica non saranno previsti maggiori oneri da parte dell'amministrazione anzi si prevede un risparmio pari a 10,8 milioni di euro, garantendo la possibilità di una mobilità per coloro i quali sono attualmente in servizio lontano dal luogo di residenza.

## 83-quater

*A decorrere dall'anno scolastico 2024/2025, la facoltà di richiesta della concessione dell'esonero o del semi esonero dall'insegnamento di cui al comma 83-bis è riconosciuta ~~anche alle~~ a tutte le istituzioni scolastiche anche a quelle oggetto di accorpamento a seguito del dimensionamento della rete scolastica, ai sensi dell'articolo 19, commi 5-quater e seguenti del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definiti parametri, criteri e modalità per l'individuazione, su base regionale, delle istituzioni scolastiche di cui al primo periodo, ~~ovvero affidate in reggenza,~~ che possono avvalersi della predetta facoltà, nel rispetto del limite di spesa di 14,48 milioni di euro per l'anno 2024 e di 13,82 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025 oltre a quanto non utilizzato nell'applicazione del precedente comma pari a 10,8 milioni di euro a valere sulla riduzione del Fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi, di cui alla legge 18 dicembre 1997, n. 440. Per l'attuazione del presente comma è autorizzata la spesa di 1,98 milioni di euro per il 2024 e di 1,32 milioni di euro annui a decorrere dal 2025. Ai relativi oneri pari a 1,98 milioni di euro per l'anno 2024 e 1,32 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali», della missione «Fondi da ripartire», dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione e del merito.».*

**MOTIVAZIONE:** La Norma ha lo scopo di incentivare ad accettare la collaborazione, a lavorare bene e a permanere nella scuola di servizio. Non ci sono costi aggiuntivi poiché si utilizzano, come accade oggi, le risorse del MOF. Dall'attuale fascia stipendiale si va alla successiva con una riduzione temporale del 25%; un anticipo che riconosce il lavoro nella collaborazione al DS valutato positivamente dopo tre anni (un congruo tempo per osservare e valutare il collaboratore). Non ha i caratteri di una differenziazione nella carriera ed è aperta a quanti decidono di investire la propria professionalità nella scuola oltre l'attività didattica. Completerebbe il quadro dell'attuale normativa che si è fermata solo all'individuazione.

### **Articolo 5. bis**

#### **(Proroga di termini in materia di istruzione e merito)**

**(Disposizioni in materia di presidi incaricati ai sensi dell'O.M. 23 marzo 2005, n. 40, conferimento degli incarichi di presidenza nelle scuole primarie e secondarie di primo grado, nelle scuole secondarie superiori e nelle istituzioni educative)**

*All'articolo 5 del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito con modificazioni dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni è aggiunto il seguente comma:*

*11 – duodices. Al fine di sanare eventuali contenziosi contro l'Amministrazione dinanzi al Giudice del Lavoro, sono ammessi al corso intensivo di formazione così come previsto dal comma 11-bis e sino al comma 11-sexies, anche i docenti con almeno quindici anni di servizio svolti come "presidi incaricati" ai sensi della O.M. 23 marzo 2005 n.40.*



**MOTIVAZIONE:** considerato che gli attuali presidi incaricati svolgono in modo puntuale il loro incarico annuale al pari dei loro omologhi con qualifica dirigenziale, si inseriscono gli incaricati di presidenza con almeno 180 mesi di servizio nel futuro corso concorso riservato al pari di chi ha un ricorso aperto in seguito al concorso indetto con D.D.G. n. 1259 del 23 novembre 2017.

In subordine

### **Articolo 5. bis**

#### **(Proroga di termini in materia di istruzione e merito)**

*Il comma 11 – undecies dell’articolo 5 del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito con modificazioni dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14 è così riscritto:*

*11-undecies. I soggetti destinatari di provvedimenti di revoca della nomina o di risoluzione del contratto di dirigente scolastico, adottati in esecuzione di provvedimenti giurisdizionali, che hanno partecipato con riserva al concorso indetto con decreto del direttore generale del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca n. 1259 del 23 novembre 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4° serie speciale, n. 90 del 24 novembre 2017, superando la prova scritta e la prova orale, e a condizione che abbiano superato il relativo periodo di formazione e prova, e i docenti che abbiano svolto almeno quindici anni di servizio di incarico di presidenza, sono immessi in ruolo con decorrenza 1° settembre 2024 sui posti vacanti e disponibili con precedenza rispetto alle assunzioni per l’anno scolastico 2024/2025, fatta salva la necessità di eseguire i provvedimenti giurisdizionali che dispongono l’immissione in ruolo dei partecipanti alla procedura concorsuale Indetta con D.D.G. 13 luglio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 luglio 2011 – IV serie speciale n. 56.».*

**MOTIVAZIONE:** visto il reintegro effettuato per i dirigenti licenziati vincitori del concorso indetto con D.D.G. n. 1259 del 23 novembre 2017 che avendo svolto tre anni di servizio e superato l’anno di prova si preveda una equiparazione degli attuali presidi incaricati che svolgono in modo puntuale il loro incarico annuale al pari dei loro omologhi con qualifica dirigenziale da oltre 15 anni.

## **Articolo 5. ter**

### **(Proroga di termini in materia di istruzione e merito)**

*Nelle more di una definizione a livello contrattuale il comma 5 dell'articolo 25 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 è sostituito dal seguente:*

*«5. Il dirigente scolastico individua nell'ambito dell'organico dell'autonomia fino al 10 per cento di docenti che lo coadiuvano in attività di supporto organizzativo e didattico dell'istituzione scolastica, cui delega specifici compiti con riferimento all'area del funzionamento organizzativo e didattico e dei rapporti col territorio e con le associazioni, della valutazione e della formazione in servizio, dell'orientamento e delle politiche per gli alunni, dell'inclusione scolastica, dell'innovazione digitale. Per conseguire gli obiettivi il dirigente scolastico predispone il **Piano triennale dell'organizzazione e della gestione** con il quale prevede le figure di sistema necessarie alla realizzazione del PTOF».*

**5-bis.** *Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito sono individuati i titoli culturali e professionali utili all'individuazione dei docenti di cui al comma 5, nonché specifici percorsi formativi annuali obbligatori, volti al consolidamento delle relative competenze e utili quale titolo preferenziale per la successiva assegnazione dei predetti incarichi, nell'ambito delle attività formative previste dall'articolo 16-ter, comma 3, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59.*

**5-ter.** *La positiva valutazione annuale dello svolgimento degli incarichi di cui al comma 5 e del percorso formativo, sulla base dei criteri, delle modalità di valutazione e degli indicatori definiti dal decreto di cui al comma 5-bis, nell'ambito delle procedure concorsuali per il reclutamento dei dirigenti scolastici dà diritto a una riserva di posti in misura non inferiore al 20 per cento e non superiore al 40 per cento. I docenti di cui al comma 5, a seguito di positiva valutazione di un triennio, avranno la riduzione del 25% degli anni di permanenza nella fascia stipendiale di appartenenza e avranno l'obbligo di permanenza nell'istituzione scolastica per il successivo triennio.*

**5-quater.** *Per la realizzazione del Piano triennale dell'organizzazione e della gestione è istituito il fondo per l'organizzazione e la gestione pari a **80 milioni** di euro annui a decorrere dall'anno scolastico 2024-2025, ai fini del riconoscimento di un compenso forfettario annuo di carattere accessorio, per lo svolgimento delle funzioni di cui al comma 5.*

**5-quinquies.** *La definizione delle modalità e dei criteri di ripartizione tra le istituzioni scolastiche delle risorse di cui al comma 5-quater e del compenso, nonché del numero di ore annuali obbligatorie di formazione, oltre l'orario di insegnamento, è rimessa alla contrattazione collettiva. In sede di prima applicazione, nelle more dell'avvio e fino al completamento della relativa sessione contrattuale, la disciplina di cui al precedente periodo è adottata con decreto del Ministro dell'istruzione, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.*

**5-sexies.** *Dall'anno scolastico 2024-2025, i dirigenti delle istituzioni scolastiche possono chiedere all'Ufficio scolastico regionale competente per un docente tra i docenti individuati ai sensi del comma 5 la concessione dell'esonero dall'insegnamento per attività di collaborazione nello svolgimento delle funzioni dell'area del funzionamento organizzativo e didattico e dei rapporti col territorio e con le associazioni. Per l'attuazione del presente comma è autorizzata la spesa nel limite di 15 milioni di euro per anno scolastico.*



**MOTIVAZIONE:** La norma intende regolamentare a livello contrattuale le figure di sistema attualmente individuate come “collaboratori del Dirigente scolastico” con l’istituzione di figure definite come “dirigente quadro intermedio”

### **Articolo 5. quater**

**(Proroga di termini in materia di istruzione e merito)**

#### **Rotazione Dirigenti Scolastici**

*In deroga a quanto previsto dal comma 5 dell’articolo 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190, è possibile la riconferma nella medesima istituzione scolastica oltre il triennio di servizio, fino alla realizzazione della progettazione legata al PNRR.*

**MOTIVAZIONE:** appare opportuno consentire una deroga da quanto previsto dalla normativa perché i dirigenti possano rimanere presso la sede dove hanno già prestato servizio per un triennio.